

Prot. n. 28/A11
Roma, 16 gennaio 2020

Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Referenti Aziendali AFAM
LORO SEDI

Oggetto: **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
7 agosto 2019, n. 143 recante *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*. (19G00150) (GU n.294 del 16-12-2019) Vigente al: 31-12-2019

A distanza di vent'anni dalla legge di disciplina del Settore AFAM, dopo che diversi progetti si sono via via arenati, è stato finalmente varato il Regolamento sul reclutamento del Personale docente, comprendente 1) il ruolo a tempo indeterminato; 2) il contratto a tempo determinato; 3) gli incarichi di insegnamento, e sulle assunzioni in ruolo del Personale tecnico-amministrativo riferite al: 1) Il ruolo a tempo indeterminato e 2) ai contratti di lavoro autonomo.

Il reclutamento viene deciso dalle single Istituzioni (art. 2) che predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. Ciò in considerazione dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche e dei servizi amministrativi, considerando i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio. . Nello specifico, la programmazione è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno per il triennio successivo. Essa può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio o del successivo bilancio di previsione nonché' in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo espletamento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile.

Il criterio guida per la programmazione (art. 2), recependo quanto già previsto per la determinazione del numero delle assunzione nelle Università fra personale docente e personale tecnico-amministrativo, è il cosiddetto “punto organico”.

Esso si sostanzia sul costo medio equivalente delle Qualifiche Personale AFAM determinato nelle seguenti tabelle.

Personale a tempo indeterminato

QUALIFICA		COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE FASCIA	I	€ 52.018	1,00
DOCENTE FASCIA	II	€ 44.673	0,86
EP2		€ 51.330	0,99
EP1		€ 45.577	0,88
COLLABORATORE		€ 34.409	0,66
ASSISTENTE		€ 31.953	0,61
COADIUTORE		€ 28.005	0,54

Personale a tempo determinato

QUALIFICA		COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE FASCIA	I	€ 43.435	0,83
DOCENTE FASCIA	II	€ 37.032	0,71
EP2		€ 43.295	0,83
EP1		€ 38.077	0,73
COLLABORATORE		€ 29.945	0,58
ASSISTENTE		€ 27.997	0,54
COADIUTORE		€ 24.941	0,48

Per la copertura dei posti in organico è prevista una duplice conversione:

- a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in

posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, in rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente comunque non superiore allo 0,5. Nella sostanza per 100 docenti di ruolo il numero massimo di personale tecnico amministrativo non potrà superare le 50 unità;

b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. Questa conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del 30% delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del reclutamento con arrotondamento all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 2 del provvedimento il costo complessivo per il reclutamento di ciascun anno accademico, definito entro il mese di febbraio precedente, viene calcolato parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia (vedi tabelle precedenti) così determinata:

- 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente;
- non oltre il 10%, per l'anno accademico 2020/2021, della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica.

Contemperando l'esigenza di garantire l'immissione in ruolo di nuovo personale con l'affidamento legittimo alla stabilizzazione della posizione da parte di coloro che, essendo collocati nelle graduatorie nazionali, la procedura di reclutamento fissa 4 limiti (art.2).

1) Il primo vincolo consiste nell'esaurimento delle graduatorie in corso, nel limite del 50% del personale da reclutare. Infatti una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione obbligo di destinare annualmente, **almeno il 35% del budget** per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:

- a) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
- c) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- d) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2) Secondariamente è fissato l'obbligo di destinare annualmente, **almeno il 10% del budget** per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata di coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Vengono, inoltre, definite le modalità di assunzione di coloro che sono nelle graduatorie nazionali aventi titolo all'assunzione individuati mediante lo scorrimento delle graduatorie. Questi hanno quindici giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo. In caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente è cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; viceversa, in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.

3) il terzo vincolo è l'obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, **una quota tra il 10 e il 20% del budget** al reclutamento di docenti di prima fascia:

- per soli titoli, secondo i criteri e le modalità del reclutamento ordinario, ad esclusione della prova didattica a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;
- per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità del reclutamento ordinario, a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle procedure ordinarie.

4) Infine è fissato l'obbligo per la singola Istituzione, per l'anno accademico 2020/2021, di destinare **una quota minima del 10% del budget** al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;
- abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di reclutamento coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea. Il personale da reclutare è individuato attraverso selezioni pubbliche per **TITOLI ed ESAMI** (art. 4), sulla base di un regolamento adottato dalla singola istituzione, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento;
- b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate. Il bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»;
- c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero, nonché pubblicazione dell'avviso di adozione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»;
- d) previsione di commissioni giudicatrici.

Le Commissioni giudicatrici (art. 4) sono composte da 3 membri, in maggioranza esterni all'Istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non hanno avuto rapporti di servizio con l'Istituzione, nominati con decreto del direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, di cui:

- ◆ 1 Individuato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione in una lista di almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso di comprovata indisponibilità degli stessi, di docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare, appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni;
- ◆ 2 sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale affidare il ruolo di presidente, nell'ambito di un albo appositamente costituito con decreto ministeriale con validità triennale e composto da soggetti, di cui almeno uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 2.1. appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno cinque anni ed aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;
 - 2.2. essere appartenuti al ruolo della I fascia dei docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale

nell'ambito della disciplina del concorso;

- 2.3. aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso.

Oltre ai componenti effettivi, le Commissioni devono prevedere 3 componenti supplenti nel rispetto delle modalità di scelta e del possesso dei requisiti previsti per i 3 componenti effettivi.

Il provvedimento prevede inoltre alcune disposizioni sull'incompatibilità e sugli adempimenti dei componenti la Commissione (art. 4 comma 1, lett. m-z):

- m) partecipazione obbligatoria ai lavori, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- n) incompatibilità, per i membri del CNAM, i presidenti e i direttori delle Istituzioni del sistema artistico e musicale, ad essere componenti delle commissioni giudicatrici;
- o) divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina;
- p) previsione che la partecipazione a commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni;
- q) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
- r) applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile;
- s) previsione che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari;
- t) previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Istituzione e sul sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;
- u) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione che ha indetto la procedura;
- v) previsione che il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attenga alla valutazione dei titoli ed alla prova didattica e che al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, proceda alla valutazione comparativa dei candidati e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, approvi la graduatoria ed individui il vincitore della selezione;
- z) previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la regolarità della procedura e degli

atti e provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del consiglio di amministrazione; nel caso in cui riscontri irregolarità, il direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

La valutazione dei titoli (art. 4) prevede l'assegnazione di un **minimo di 50 ad un massimo di punti** sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ 1) presenza nelle graduatorie nazionali, anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti);
- ✓ 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 10 punti e massimo 20 punti);
- ✓ 3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'anzianità di servizio e all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti);
- ✓ 4) qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti);
- ✓ 5) qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti);
- ✓ 6) premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti);
- ✓ 7) premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti).

L'esame consiste nella prova didattica (art. 4) a cui sono ammessi **esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli. Tale prova di 45 minuti è a carattere teorico o pratico con l'assegnazione fra i 40 e 50 punti.**

Almeno dieci giorni prima del suo svolgimento i candidati ammessi scelgono un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare. Nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni:

- 1) l'originalità dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi;

- 2) la congruità e la continuità temporale dell'attività professionale con il settore artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione;
- 3) la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale.

Oltre all'assunzione attraverso la procedura di selezione pubblica finora esposta, è prevista la possibilità di stipulare ***Contratti a termine dei docenti*** (art. 5), con preferenza di coloro che sono inseriti nelle graduatorie. Dall'anno accademico 2020/2021, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici. I contratti sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:

- a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
- d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In caso di esaurimento di graduatorie (art. 5, comma 3), gli incarichi sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto della normativa ordinaria e dei seguenti criteri e modalità:

- a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;
- b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del consiglio accademico, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari

- a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica;
- c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero;
 - d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;
 - e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli:
 - 1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine;
 - 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
 - 3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;
 - 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
 - 5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
 - f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non abbia avuto rapporti di servizio con l'Istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, e appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni;
 - g) previsione, che per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applichino, nell'ambito dei suddetti regolamenti, i principi previsti per il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato.

Una terza modalità di reclutamento dei docenti è affidata agli ***incarichi di insegnamento*** (art. 6). Infatti, per peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;
- b) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi. La somma ad essi riservata non deve superare il 40% delle entrate correnti dell'Istituzione senza vincolo di destinazione.

Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte riguardante le spese per contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti.

Il **reclutamento del personale tecnico-amministrativo** (art. 7) deve rispettare i criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e avviene mediante concorso ordinario per l'accesso ordinario alla PA. Esso si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

- 1. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- 2. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:
 - a) i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione;
 - b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
 - c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove.

Un'ulteriore modalità di reclutamento del Personale tecnico amministrativo è affidata ai Contratti di lavoro autonomo per il PTA (art. 7 comma 4). In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Il provvedimento prefigura la possibilità di Collaborazione fra le Istituzioni (art. 3), le quali, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione

dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:

- a) programmare procedure di reclutamento comuni;
- b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

In conclusione il Regolamento presenta diverse criticità e qualche elemento positivo. In primo luogo, pur avendola proposta più volte come CISL, inserita in una bozza e dopo espunta nel testo definitivo del Decreto Scuola del novembre scorso, non è stata accolta la proposta di istituire l'Abilitazione Artistica Nazionale. Il criterio del punto organico, inoltre, rischia di ridurre al limite del 10% del budget assunzionale riservato al personale tecnico amministrativo. Ancora le procedure di reclutamento sono demandate a ciascuna Istituzione, prevedendo, una serie di adempimenti organizzativi ed amministrativi, che potrebbero aggravare ulteriormente i carichi di lavoro dell'attività amministrativa, il cui organico è già carente a fronteggiare la miriade di adempimenti cresciuti nel corso degli anni e potrebbe ulteriormente contenersi proprio a causa di un'applicazione rigida del sistema del punto organico. Nella sostanza viene "esteso ed implementato" il sistema di reclutamento finora adottato dalle singole Istituzioni, senza alcuna prefigurazione delle linee di sviluppo strategico dell'intero Settore, soprattutto in una prospettiva di maggiore internazionalizzazione delle conoscenze e di valorizzazione del patrimonio artistico-musicale che l'Italia unicamente dispone.

Come CISL Università assicureremo il nostro impegno nell'individuazione e nella proposta dei necessari interventi correttivi sulle richiamate criticità nella consapevolezza della rilevanza del Settore AFAM allo sviluppo del Paese.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco De Simone Sorrentino)

